

# **ASSOPIUMA**

ASSOCIAZIONE MANIFATTURIERI ITALIANI DI PIUMA E PIUMINO,  
ARTICOLI CONFEZIONATI CON VERA E PIUMINO.

## **REGOLAMENTO**

per la concessione dell'utilizzo del Marchio

## **Articolo 1 ♦ Marchio Assopiuma e proprietà**

L'Associazione manifatturieri italiani di vera piuma e piumino, articoli confezionati con vera piuma e piumino, denominata brevemente Assopiuma, è proprietaria del Marchio Collettivo.

Il Marchio consiste nel termine "Assopiuma" posto al di sotto di una cornice ovale, nella quale è inserito il disegno stilizzato di un palmipede.

In allegato è data una riproduzione del Marchio in bianco e nero, che potrà essere riprodotta in qualsiasi colore e dimensione.

## **Articolo 2 ♦ Regolamento**

Il presente Regolamento per la concessione dell'utilizzo del Marchio è stato deliberato, in conformità dell'Articolo 4 dello Statuto Assopiuma.

## **Articolo 3 ♦ Campo di applicazione**

Il presente Regolamento stabilisce le regole relative all'uso corretto e appropriato del Marchio Assopiuma per i manufatti dei settori:

- a) letto;
- b) abbigliamento, tempo libero, sport;
- c) arredamento.

## **Articolo 4 ♦ Condizioni generali**

Le aziende associate Assopiuma del Settore Confezionisti (Art. 5 / Statuto Assopiuma) sono di diritto Licenziatarie del Marchio, salvo l'esito positivo della visita ispettiva predisposta dal Presidente Assopiuma (**Art. 5.1.2**).

Le aziende produttrici di semilavorati destinati a mobili imbottiti non possono ottenere la qualifica di Licenziatario del Marchio, a meno che non si associno ad Assopiuma.

Il Licenziatario si assume tutta la responsabilità di quanto dichiarato nell'etichetta aziendale, che accompagna quella del vero e proprio Marchio, e della conformità al presente Regolamento nei confronti del committente e/o del consumatore finale.

Assopiuma si assume la responsabilità di verificare periodicamente la veridicità dell'etichetta aziendale.

La concessione del diritto dell'utilizzo del Marchio non solleva il Licenziatario dalle responsabilità ed implicazioni derivanti dalla legislazione italiana in vigore.

## **Articolo 5 ♦ Procedura per la concessione del diritto dell'utilizzo del Marchio.**

### **5.1 Socio Assopiuma (Art. 4 - 1° paragrafo).**

#### **5.1.1 Ammissione**

**Per quanto riguarda le condizioni di ammissione a Socio Assopiuma si fa riferimento all'art. 6 dello Statuto, riportato in Allegato 2, e all'art. 4 del presente Regolamento.**

#### **5.1.2**

Una nuova azienda che faccia richiesta di associarsi ad Assopiuma è sottoposta dal Presidente a una visita ispettiva preliminare, a totale carico di Assopiuma, finalizzata a verificare le modalità e le procedure con cui l'azienda garantisce la costanza di conformità dei prodotti al presente Regolamento (**vedi Allegato 3**).

Qualora siano evidenziate carenze, è necessario, per il proseguimento dell'istruttoria, che l'azienda provveda ad azioni correttive: le spese per le eventuali visite ispettive supplementari sono a carico dell'azienda richiedente.

### **5.2 Non Socio Assopiuma**

#### **5.2.1 Presentazione della domanda**

L'azienda deve formalizzare al Presidente Assopiuma la domanda riportante:

- nominativo del legale rappresentante,
- ubicazione dello stabilimento e/o della sede commerciale,
- descrizione del tipo di azienda e descrizione dei prodotti per i quali si chiede l'uso del Marchio,
- numero di dipendenti e fatturato,
- eventuale suo marchio d'impresa,
- impegno a tenere registrazioni della destinazione e dei quantitativi dei manufatti riportanti il Marchio Assopiuma e dei requisiti riportati nell'etichetta aziendale,
- descrizione delle apparecchiature usate per il controllo dei manufatti;

ed allegare:

- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.,
- copia del presente Regolamento, firmato per accettazione e siglato in ogni pagina,

- eventuale copia della certificazione di Sistema Qualità UNI EN ISO 9000.

Con la domanda, la Società si impegna formalmente a produrre e/o commercializzare i prodotti recanti il Marchio Assopiuma nel rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.

### **5.2.2 Esame della domanda.**

Al ricevimento della domanda e della relativa documentazione, previo esame da parte di un incaricato del Presidente Assopiuma, la segreteria Assopiuma provvede a registrarla su apposito protocollo.

Qualora l'azienda non sia in possesso di certificazione di Sistema Qualità, il Presidente predispone una visita ispettiva, a totale carico di Assopiuma, finalizzata a verificare le modalità e le procedure con cui il richiedente garantisce la costanza di conformità dei prodotti al presente Regolamento: della visita ispettiva viene stesa una relazione dettagliata.

Qualora siano evidenziate carenze, è necessario, per il proseguimento dell'istruttoria che l'azienda provveda ad azioni correttive: le spese per le eventuali visite ispettive supplementari sono a carico dell'azienda richiedente.

Espletata l'istruttoria, il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di richiesta a voto palese e con la maggioranza semplice dei voti dei presenti.

<b>Articolo 6 ♦ Autorizzazione all'utilizzo del Marchio.</b>
--

### **6.1 Concessione del diritto.**

Il Presidente Assopiuma comunica al richiedente l'esito della delibera del Consiglio Direttivo con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e, in caso positivo, con questo atto è concesso al richiedente il diritto di utilizzare il Marchio per i prodotti di cui ne è stata fatta richiesta.

Inoltre Assopiuma fa firmare al Licenziatario il Contratto di licenza per l'utilizzo del Marchio in duplice copia e ne rilascia copia.

### **6.2 Divieto di cessione del diritto.**

Il diritto di utilizzo del Marchio è personale per il Licenziatario il quale non potrà pertanto sub-licenziarne ad altri l'impiego.

## **Articolo 7 Utilizzo del Marchio.**

**7.1** Il Licenziatario ha il diritto di utilizzare il Marchio, riportato su etichetta insieme al numero codice di riferimento fornita da Assopiuma, solo su manufatti conformi al presente Regolamento (**vedi Allegato 3**).

**7.2** Il Licenziatario deve accompagnare l'etichetta con il Marchio con una ulteriore etichetta aziendale riportante la dicitura "Prodotto Controllato Assopiuma" e la descrizione dei requisiti richiesti da Assopiuma riportati nell'Allegato 3 ed eventualmente altri.

**7.3** Il Licenziatario può accompagnare l'etichetta recante il Marchio Assopiuma con una etichetta aziendale riportante, in luogo del nome o del marchio della sua azienda, il nome o il marchio di un distributore purché questa rispetti i requisiti del presente Regolamento e sia applicata sul prodotto finito.

**7.4** Le indicazioni e le informazioni non previste dal presente Regolamento devono essere nettamente separate, ad eccezione dei marchi di fabbrica o ragioni sociali, purché tali indicazioni non diano luogo a confusione e traggano in errore il consumatore finale.

**7.5** Il Licenziatario può riprodurre il Marchio Assopiuma sulla modulistica aziendale, sui cataloghi, sugli imballaggi, sulle borse, su ogni forma di pubblicità o attività promozionale, solo nel caso in cui fa riferimento a prodotti che soddisfano le prescrizioni del regolamento, e deve usare tutte le cautele del caso per evitare di trarre in errore il consumatore finale sulla natura del manufatto posto in vendita.

Il Marchio Assopiuma può essere accompagnato dalla indicazione della qualifica "Licenziatario del Marchio" o, per i Soci, di "Azienda Associata".

## **Articolo 8 ♦ Deroga.**

Ogni deroga a quanto previsto dal presente Regolamento, deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo Assopiuma con voto palese e maggioranza semplice dei voti.

La domanda di deroga da parte del Licenziatario deve essere adeguatamente documentata e motivata.

## **Articolo 9 ♦ Norme, ispezioni e controlli.**

### **9.1 Norme da applicare.**

Ai fini del controllo delle caratteristiche, di cui all'Art. 7.2, il Licenziatario deve fare riferimento alle norme UNI EN e, in mancanza di queste, alla norma UNI serie 9212.

## **9.2 Ispezioni e controlli.**

### **9.2.1 Generalità.**

Le attività di ispezione e controllo dei prodotti semi-finiti o finiti sono affidati da Assopiuma ad un laboratorio accreditato SINAL o riconosciuto in sede internazionale.

Nell'uso dei propri diritti di verifica e di controllo, Assopiuma farà in modo di evitare di provocare al Licenziatario maggiore disturbo di quanto non sia necessario per assicurare l'osservanza di tutte le condizioni necessarie a preservare la reputazione del Marchio.

### **9.2.2 Attività di ispezione e controllo.**

L'ispettore designato dal Consiglio Direttivo e su specifico mandato di Assopiuma, ha il compito di:

- effettuare ispezioni per verificare le procedure e le registrazioni dei controlli;
- prelevare campioni di manufatti etichettati o in fase di etichettatura presenti nell'azienda;
- inviare i campioni ad un laboratorio (Art. 9.2.1) che provvederà ad effettuare le analisi previste per il controllo.

Il laboratorio deve rilasciare al Licenziatario copia del certificato contenente i risultati delle analisi effettuate: una copia del certificato deve essere inviata anche alla segreteria Assopiuma.

Assopiuma si riserva il diritto di delegare persona di sua fiducia ad acquistare sul mercato manufatti, etichettati con il Marchio, e sottoporli a controlli di conformità presso il laboratorio designato (Art. 9.2.1). In questo caso la segreteria Assopiuma deve informare immediatamente, con lettera raccomandata r/r, il Licenziatario riguardo al campione di manufatto prelevato ed analizzato ed inviare allo stesso, con la stessa modalità, copia del certificato emesso dal laboratorio.

### **9.2.3 Visione dei risultati di laboratorio.**

Il certificato di analisi pervenuto alla segreteria Assopiuma (Art. 9.2.2) è controllato dalla Commissione Tecnica che dà un giudizio motivato di conformità o meno a quanto riportato nell'etichetta aziendale.

In caso di giudizio di conformità, la segreteria Assopiuma invia una lettera al Licenziatario informandolo dell'esito favorevole.

In caso di giudizio di non conformità, la segreteria Assopiuma invia al Licenziatario una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con richiesta di chiarimenti: entro quindici

giorni dal ricevimento della raccomandata il Licenziatario deve fornire per iscritto, al Presidente Assopiuma, i chiarimenti richiesti.

#### **Articolo 10 ♦ Sanzioni.**

La Commissione Tecnica, dopo aver esaminato tutta la documentazione inerente al caso, può proporre al Consiglio Direttivo in relazione alla gravità:

- a) richiamo formale;
- b) obbligo di un comunicato liberatorio a mezzo stampa, a spese del sanzionato;
- c) revoca dell'uso del Marchio (Art. 13).

Le sanzioni relative ai punti a) e b) sono disposte dal Consiglio Direttivo con la maggioranza semplice dei presenti.

La sanzione relativa al punto c) è disposta dal Consiglio Direttivo con l'unanimità dei presenti.

#### **Articolo 11 ♦ Clausola compromissoria.**

Qualsiasi controversia tra Assopiuma e il Licenziatario verrà deferita ad un arbitro scelto di comune accordo tra le parti; in caso di disaccordo l'arbitro sarà nominato dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano, il cui Regolamento Arbitrale Nazionale le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.

L'arbitro procederà in via rituale e secondo diritto.

Sede dell'arbitrato è Milano.

#### **Articolo 12 ♦ Controversie tra Licenziatario e acquirente o consumatore finale.**

Nel caso in cui il Licenziatario immetta sul mercato prodotti marcati, non conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, reclamati con giusta causa dall'acquirente o consumatore finale, il Licenziatario si impegna a risolvere la contestazione in modo tale che venga salvaguardato il buon nome e l'immagine del Marchio Assopiuma.

Qualora la soluzione sia controversa, quindi non accettata in primis dall'acquirente, il contenzioso dovrà essere deferito allo Sportello di Conciliazione della Camera di

Commercio di Milano, il cui Regolamento le parti (Licenziatario e acquirente) dichiarano di conoscere e di accettare integralmente.

<b>Articolo 13 ♦ Risoluzione del rapporto tra Assopiuma e Licenziatario</b>
---

### **13.1 Obbligo di eliminazione del Marchio.**

Qualora venga a cessare il rapporto tra Assopiuma e Licenziatario, Assopiuma si riserva il diritto di chiedere l'eliminazione del Marchio concesso al Licenziatario dai manufatti, dalla modulistica aziendale, dai cataloghi, dagli imballaggi, dalle borse, da ogni forma di pubblicità o attività promozionale (Art. 7.5), entro il termine di novanta giorni dalla risoluzione del rapporto.

Le etichette rimanenti dovranno essere restituite ad Assopiuma.

### **13.2 Diritto di esaurimento delle scorte dei manufatti recanti il Marchio.**

In deroga alle disposizioni di cui all'Art. 13.1, Assopiuma può concedere al Licenziatario di esaurire le scorte dei manufatti prodotti senza eliminare il Marchio, purché tali prodotti siano conformi alle specifiche tecniche.

<b>Articolo 14 ♦ Modifiche al Regolamento.</b>
--

Qualora Assopiuma apporti modifiche al presente Regolamento, compresi i requisiti riportati nell'allegato, dovrà stabilire la data di entrata in vigore delle stesse, dandone comunicazione ai Licenziatari.

**Regolamento per la concessione dell'utilizzo del Marchio**

**ALLEGATO 1**

**Marchio depositato presso l'Ente Internazionale U.A.M.I.  
il 6 Settembre 1999 al numero 1.299.049**

Requisiti obbligatori da riportare sull'etichetta aziendale che accompagna quella con il Marchio Assopiuma e il numero codice di riferimento (Art. 7.2).

### **1) Settore articoli per letto.**

In accordo con la norma UNI pr EN 13186 - Piume e piumini - Specifica per gli articoli per letto imbottiti con piuma e piumino, sull'etichetta aziendale devono essere riportati almeno:

- Riferimento al pr EN 13186.
- Composizione dell'imbottitura (EN 12934).
- Composizione tessile fibrosa dell'involucro (ai sensi della legge N° 883 del 26 Novembre 1973 e successive modifiche).
- Dimensione nominale.
- Massa nominale dell'imbottitura.
- Identificazione (nome del marchio o del produttore o del dettagliante).

Si possono aggiungere le seguenti raccomandazioni:

- Non usare il battitappeto.
- Non usare l'aspirapolvere.

### **2) Settore articoli per abbigliamento.**

In accordo con la pr EN 13536 - Articoli manufatti imbottiti con piuma e piumino - Requisiti per abbigliamento, sull'etichetta aziendale devono essere riportati almeno:

- Riferimento al pr EN 13536.
- Composizione dell'imbottitura (EN 12934).
- Composizione tessile fibrosa (ai sensi della legge N° 883 del 26 Novembre 1973 e successive modifiche).
- Taglia, possibilmente secondo ISO 3635.
- Etichetta di manutenzione (UNI EN 23758).
- Identificazione (nome del marchio o del produttore o del dettagliante).

Si possono aggiungere le seguenti raccomandazioni:

- Non usare il battitappeto.
- Non usare l'aspirapolvere.

### **3) Settore articoli per parti imbottite e cuscini.**

In accordo con la norma CEN TC 222 W.I. 022 - Articoli manufatti imbottiti con piuma e piumino - Requisiti per articoli per parti imbottite e cuscini, sull'etichetta aziendale devono essere riportati almeno:

- Riferimento al CEN TC 222 W.I. 022.
- Composizione dell'imbottitura (EN 12934).
- Composizione tessile fibrosa (ai sensi della legge N° 883 del 26 Novembre 1973 e successive modifiche).
- Etichetta di manutenzione (UNI EN 23758).
- Identificazione (nome del marchio o del produttore o del dettagliante).

Si possono aggiungere le seguenti raccomandazioni:

- Non usare il battitappeto.
- Non usare l'aspirapolvere.

<b>Articolo</b>	<b>Titolo</b>
<b>1</b>	<b>Marchio Assopiuma e proprietà.</b>
<b>2</b>	<b>Regolamento.</b>
<b>3</b>	<b>Campo di applicazione.</b>
<b>4</b>	<b>Condizioni generali.</b>
<b>5</b>	<b>Procedura per la concessione del diritto dell'utilizzo del Marchio.</b>
<b>5.1</b>	Socio Assopiuma.
<b>5.1.1</b>	Ammissione
<b>5.1.2</b>	
<b>5.2</b>	Non Socio Assopiuma.
<b>5.2.1</b>	Presentazione della domanda.
<b>5.2.2</b>	Esame della domanda.
<b>6</b>	<b>Autorizzazione all'utilizzo del Marchio.</b>
<b>6.1</b>	Concessione del diritto.
<b>6.2</b>	Divieto di cessione del diritto.
<b>7</b>	<b>Utilizzo del Marchio.</b>
<b>8</b>	<b>Deroga.</b>
<b>9</b>	<b>Norme, ispezioni e controlli.</b>
<b>9.1</b>	Norme da applicare.
<b>9.2</b>	Ispezioni e controlli.
<b>9.2.1</b>	Generalità
<b>9.2.2</b>	Attività di ispezione e controllo.
<b>9.2.3</b>	Visione dei risultati di laboratorio.
<b>10</b>	<b>Sanzioni.</b>
<b>11</b>	<b>Clausola compromissoria.</b>
<b>12</b>	<b>Controversie tra Licenziatario e acquirente o consumatore finale.</b>
<b>13</b>	<b>Risoluzione del rapporto tra Assopiuma e Licenziatario.</b>
<b>13.1</b>	Obbligo di eliminazione del Marchio.
<b>13.2</b>	Diritto di esaurimento delle scorte dei manufatti recanti il Marchio.
<b>14</b>	<b>Modifiche al Regolamento.</b>
<b>Allegato 1</b>	Marchio Assopiuma.
<b>Allegato 2</b>	Copia dell'art. 6 dello Statuto Assopiuma
<b>Allegato 3</b>	Requisiti obbligatori da riportare sull'etichetta aziendale.

**Stralcio dallo Statuto ASSOPIUMA**

**Art. 6: Ammissione**

La richiesta di ammissione a Socio deve essere indirizzata al Presidente previa istruzione della domanda da parte del Segretario che si avvale di un apposito questionario concernente tra l'altro:

- nominativo del legale rappresentante;
- nominativo della persona fisica che rappresenta l'azienda in Assopiuma;
- ubicazione dello stabilimento;
- natura dell'azienda, tipo di macchinario usato;
- numero di dipendenti, fatturato;
- eventuale suo marchio d'impresa;
- dichiarazione che gli impianti e i processi sono conformi alle vigenti leggi di settore.

Sulla domanda delibera l'Assemblea Ordinaria (art. 13), previo parere positivo del Consiglio Direttivo.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.